



sede legale ed amministrativa: via Gran Sasso s.n.c. - 66100 Chieti (CH)
C.F. e P. IVA: 02157500691
tel. e fax 0871/348889 – sito: www.abruzzoenergia.it - e-mail: info@abruzzoenergia.it

REGOLAMENTO CONSORTILE

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 20 febbraio 2006 ed è stato modificato dall'Assemblea Ordinaria in data 5 aprile 2007.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto oltre che dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto, da questo Regolamento che vincola tutte le Imprese consorziate e forma parte integrante del contratto di adesione al Consorzio.

Art. 1 - Ingresso di nuovi consorziati.

Per rendere meno burocratica e più agevole la pratica di adesione al Consorzio, ed in deroga all'art. 11 dello Statuto Consortile, la richiesta di adesione deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio, il quale avrà soltanto l'obbligo di "sentire" gli altri membri del Consiglio Direttivo, senza però riunirli in assemblea. Il Presidente effettuerà un semplice esame "formale" della documentazione di richiesta, accertandone la completezza, ed avrà l'obbligo di riunire il Consiglio Direttivo solo nei casi in cui egli intenda negare l'ammissione.

La richiesta di adesione deve contenere:

1. la volontà da parte dell'impresa di volersi avvalere della somministrazione di energia elettrica e/o gas metano;
2. la dichiarazione di presa visione e di piena accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, del presente regolamento consortile e delle deliberazioni assunte dagli Organi Consortili;
3. l'impegno a versare al Consorzio la quota di partecipazione e gli eventuali contributi aggiuntivi, il deposito cauzionale e la quota annua di gestione, secondo le modalità indicate dallo Statuto, dal Regolamento e dagli Organi consortili;
4. l'impegno a fornire tutti i dati riguardanti i propri consumi energetici e gli altri di cui il Consorzio dovesse avere bisogno per svolgere la propria attività a favore dei consorziati;
5. l'impegno a comunicare tempestivamente al Consorzio qualunque variazione delle informazioni fornite, che possano incidere sulla propria qualità di consorziato.

La richiesta di adesione al Consorzio deve inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

1. in caso di iscrizione alla Camera di Commercio, visura camerale di data recente dell'impresa richiedente;
2. delibera di adesione al Consorzio adottata dall'organo sociale competente dell'impresa;
3. fotocopia della carta di identità o di altro documento equipollente, del soggetto firmatario della richiesta.

Dalla documentazione a corredo della domanda, deve essere chiaramente individuabile il soggetto al quale è attribuito il potere di rappresentare l'impresa nei confronti del Consorzio, se questo è diverso dal suo titolare o legale rappresentante.

Prerequisiti in tutti i casi richiesti al richiedente per l'ammissione sono:



sede legale ed amministrativa: via Gran Sasso s.n.c. - 66100 Chieti (CH)

C.F. e P. IVA: 02157500691

tel. e fax 0871/348889 – sito: www.abruzzoenergia.it - e-mail: info@abruzzoenergia.it

- la titolarità di una Partita Iva;
- un consumo minimo di gas o energia elettrica che ne giustifichi l'ingresso nel Consorzio; tale consumo minimo sarà valutato caso per caso dal Presidente del Consorzio, ma l'ammissione non potrà essere irragionevolmente negata.

L'acquisizione della qualifica di Consorziato potrà ottenersi soltanto dopo aver versato la quota di partecipazione e, in deroga al co. 4 art. 11 dello Statuto consortile, soltanto a seguito dell'iscrizione nel Libro dei Consorziati a cura del Presidente del Consorzio, che comunque non potrà avvenire oltre i 15 giorni successivi al pagamento della suddetta quota. La deroga al co. 4 art. 11 è permessa in virtù del fatto che il Consorzio, svolgendo esclusivamente attività interna, non ha l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

Contestualmente all'iscrizione nel Libro dei Consorziati, il Presidente del Consorzio dovrà procedere anche al riproporzionamento delle quote di partecipazione.

Con l'acquisizione della qualifica di Consorziato, l'impresa ammessa al Consorzio ha diritto a ricevere la fornitura di energia elettrica e/o di gas metano alle condizioni contrattate dal Consorzio.

Il Consorzio svolgerà esclusivamente opera di ricerca del miglior fornitore di energia e di contrattazione dei prezzi per i consorziati; i contratti di fornitura saranno stipulati direttamente tra il fornitore e i singoli consorziati, alle condizioni pattuite a seguito della contrattazione del Consorzio.

L'acquisizione della qualità di consorziato comporta, senza necessità di ulteriori atti ma solo in forza dello Statuto, il conferimento e l'attribuzione al Consorzio, per tutta la durata del medesimo, e quindi all'Organo Amministrativo del Consorzio stesso, e per esso ai suoi delegati o incaricati o procuratori speciali, nell'ambito di un rapporto di mandato irrevocabile con rappresentanza, di tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività consorziale.

Art. 2 – Deposito Cauzionale, quote e contributi: ripartizione tra i consorziati.

Con l'acquisizione di Consorziato Ordinario, nasce l'obbligo in capo al Consorziato di versare al Consorzio il *Deposito Cauzionale*, ossia una somma a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento delle spese consortili. Tale somma viene stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base del conto di previsione annuo, e non potrà essere superiore alle somme che ogni singolo consorziato deve versare a titolo di "contributo di funzionamento". I Consorziati non potranno chiedere la restituzione di tale somma, salvo il caso di recesso dal Consorzio o di suo scioglimento. Il Consiglio Direttivo potrà richiedere l'integrazione dei depositi cauzionali, qualora questi si dimostrino insufficienti a garantire l'esatto e puntuale pagamento delle spese consortili da parte dei Consorziati.

Pertanto, l'adesione al Consorzio, a seguito dello Statuto e del presente Regolamento, comporta diversi obblighi contributivi a carico dei Consorziati, che di seguito sono riepilogati:

- **quota di partecipazione:** è la quota che ogni consorziato Ordinario deve versare al Consorzio per potervi aderire; l'insieme delle quote di partecipazione costituisce il Fondo Consortile. Ogni consorziato Ordinario deve versare una quota di partecipazione, stabilita dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del presente regolamento in € 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto di riconsegna. La distribuzione delle quote sociali sarà determinata dal numero delle quote



sede legale ed amministrativa: via Gran Sasso s.n.c. - 66100 Chieti (CH)

C.F. e P. IVA: 02157500691

tel. e fax 0871/348889 – sito: www.abruzzoenergia.it - e-mail: info@abruzzoenergia.it

possedute rispetto alla consistenza del Fondo Consortile. Sono obbligati a versare tale quota esclusivamente i consorziati Ordinari;

- **contributo aggiuntivo:** è la quota che ogni consorziato Ordinario deve versare al Consorzio nel caso occorra reintegrare o, per intervenute esigenze finanziarie, aumentare il Fondo Consortile; rappresenta un contributo supplementare alla quota di partecipazione originaria, che andrà anch'esso a confluire nel Fondo Consortile. Sono obbligati a versare tale quota esclusivamente i consorziati Ordinari;
- **deposito cauzionale:** è la somma che ogni Consorziato Ordinario deve versare a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento delle spese consortili.
- **contributo per il funzionamento:** è la quota che, ex art. 9 dello Statuto, ogni singolo consorziato deve versare al Consorzio per coprire i costi e le spese di funzionamento dello stesso. Tale quota deve essere versata anticipatamente sulla base di un *conto di previsione*, ed eventualmente conguagliata a fine esercizio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del rendiconto. Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, si decide che le spese di funzionamento del Consorzio saranno sopportate dai tutti i consorziati Ordinari e dai soli Consorziati Aggregati che abbiano raggiunto un consumo annuo di energia elettrica superiore a 0,2 GWh; tali spese saranno tra essi suddivise in esatta proporzione ai consumi di energia elettrica da ognuno sostenuti nel corso dell'anno precedente, ed in base ai mesi di partecipazione al Consorzio. In tutti i casi, col presente Regolamento si prevede la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di richiedere a tutti i Consorziato Ordinari e ai Consorziati Aggregati che abbiano superato la soglia dei 0,2 GWh annui, un contributo minimo annuo di almeno € 150,00 (centocinquanta/00); l'entità di tale contributo minimo potrà variare ogni anno in base alle esigenze del Consorzio, ma tale variazione dovrà essere resa nota ed approvata dai Consorziati tramite l'approvazione del *conto di previsione* da parte dell'Assemblea.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità dei consorziati.

Ciascuna Impresa consorziata, è tenuta alla rigorosa e puntuale osservanza di tutto quanto stabilito nello Statuto, nel regolamento e negli atti consortili tutti.

Inoltre essa è tenuta in particolar modo a trasmettere agli organi consortili tutte le informazioni utili ad una corretta e completa contrattazione. Pertanto, ciascun consorziato si impegna a:

- comunicare al Consorzio ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo;
- fornire informazioni e dati su semplice richiesta del Consorzio, ritenendosi necessarie per il buon proseguimento degli scopi consortili;
- provvedere al pagamento delle quote e dei contributi consortili posti a proprio carico, nei tempi e nei modi previsti dagli organi consortili;
- rispettare, pena l'esclusione della qualifica di Socio, tutte le decisioni poste dagli Organi del Consorzio;
- rispettare quanto stabilito nel successivo art. 4 riguardo la riservatezza delle informazioni.

Inoltre i consorziati Ordinari e Aggregati risponderanno nei confronti del Consorzio e dei terzi, per ogni eventuale perdita e/o danno derivante da propria negligenza e/o inadempienza ad essi imputabili.



sede legale ed amministrativa: via Gran Sasso s.n.c. - 66100 Chieti (CH)
C.F. e P. IVA: 02157500691
tel. e fax 0871/348889 – sito: www.abruzzoenergia.it - e-mail: info@abruzzoenergia.it

Art. 4 – Riservatezza delle informazioni.

Per la durata nel Consorzio e per un periodo ulteriore di tre (3) anni, ogni Consorziato si impegna a mantenere riservato ogni documento tecnico e commerciale comunicatogli da altro Consorziato o dal Consorzio e ogni informazione industriale e commerciale di cui fosse venuto a conoscenza per la sua qualità di Consorziato, ed a tutelare all'interno della propria organizzazione e nei confronti dei terzi, in Italia e all'estero, tale riservatezza con la massima diligenza.

I Consorziati si impegnano inoltre ad utilizzare tali dati e tali informazioni soltanto per gli scopi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto. Ogni Consorziato si impegna a prendere ogni opportuno provvedimento affinché le obbligazioni in oggetto siano rispettate dal proprio personale e dai collaboratori. Gli obblighi di cui sopra, in ogni caso, non riguardano le informazioni che siano già in possesso dei Consorziati al momento dell'approvazione del presente Regolamento, che siano già di pubblico dominio o lo diventino successivamente, purché non in violazione del presente Regolamento.

Art. 5 – Recesso.

Nel caso di domanda di recesso da parte del consorziato nei tempi e nelle modalità previste dallo statuto, il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di emettere un provvedimento di diniego temporaneo fino ad un massimo di due esercizi successivi alla ordinaria decorrenza del recesso stesso nel caso in cui, per effetto del recesso, la variazione dei consumi complessivi provocherebbe una riduzione del potere contrattuale del Consorzio nei confronti dei fornitori, tale da comprometterne la prosecuzione delle attività.

Il provvedimento è impugnabile avanti all'Arbitro entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di diniego.

Art. 6 – Risoluzione di contese o richieste dei Consorziati.

Eventuali controversie sollevate dai Consorziati, verranno risolte in prima istanza da una commissione formata dal Direttore del Consorzio e da due persone di fiducia nominate da ciascuna delle parti.

Soltanto a seguito di tale primo tentativo bonario di ricomposizione, potrà farsi riferimento alla clausola compromissoria dello Statuto.

Art. 7 – Organi sociali: compiti particolari, nomina e compensi.

Ai seguenti organi sono espressamente attribuiti in esclusiva, oltre agli altri, i seguenti compiti:

- Direttore: ha il compito di raccogliere ed elaborare i dati sui consumi di tutti i consorziati ai fini della corretta contrattazione con i fornitori di energia, e per trasmetterli al Segretario per la redazione del conto di previsione e del rendiconto;
- Segretario: ha il compito di elaborare il conto di previsione e il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sulla base dei dati forniti dal Direttore;
- Vicepresidente; in mancanza di nomina, assume il ruolo il più anziano tra i consiglieri del Consiglio Direttivo.



sede legale ed amministrativa: via Gran Sasso s.n.c. - 66100 Chieti (CH)

C.F. e P. IVA: 02157500691

tel. e fax 0871/348889 – sito: www.abruzzoenergia.it - e-mail: info@abruzzoenergia.it

Gli organi sociali sono nominati in base agli artt. 16, 17, 18 e 19 dello Statuto Consortile. Salvo il Direttore e il Segretario, che sono revocabili solo dagli organi che li hanno nominati, gli altri organi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. Spetta al Presidente del Consorzio convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi organi, di propria iniziativa o, in caso di sua inerzia, su richiesta di almeno 1/5 dei Consorziati Ordinari; i vecchi organi sociali rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi. Se entro sei mesi dalla scadenza del loro mandato, l'Assemblea non avrà provveduto a sostituire i vecchi organi, essi dovranno ritenersi tacitamente confermati per eguale periodo.

Agli organi potrà essere corrisposto un compenso proporzionale al lavoro apportato, che sarà desumibile dal conto di previsione e dal rendiconto. In particolare al Presidente, al Direttore e al Segretario spetteranno anche i rimborsi per le spese sostenute per il Consorzio.

Art. 8 – Partecipazione alle Assemblee.

In aggiunta e a completamento di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto Consortile, relativo alle modalità di partecipazione e di svolgimento dell'Assemblea, si ammette la possibilità che i consorziati ordinari possano partecipare alle Assemblee e alle relative operazioni di voto anche tramite lettera o e-mail, o tramite moderni strumenti di comunicazione quali la videoconferenza od altri similari.

Affinché il consorziato possa avvalersi della prima facoltà, occorre che la lettera o l'e-mail presentino i seguenti requisiti:

- pervengano al Consorzio almeno 15 minuti prima dell'ora fissata per la riunione;
- contengano una dichiarazione con la quale il Consorziato asserisce di essere correttamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno;
- contengano l'espressione di voto o di astensione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno;
- siano sottoscritte dal titolare del diritto di voto o pervengano da un indirizzo e-mail riferibile esclusivamente al titolare del diritto di voto;
- le lettere o una copia delle e-mail siano conservate almeno per 1 anno a cura degli Organi del Consorzio.

Inoltre, a cura degli Organi Consortili, occorrerà indicare chiaramente nei verbali di assemblea il nome dei Consorziati che si avvalgono di tale modalità di voto.

Riguardo la seconda facoltà, di volta in volta verranno stabiliti i criteri per rendere valida la votazione effettuata con moderni strumenti di comunicazione; tali criteri dovranno essere dettagliatamente riportati sui verbali di assemblea.